

Firenze, 21 ottobre 2015

P.e.c. Egr. Direttore della Divisione II  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale  
Dipartimento per i trasporti, la navigazione  
e i sistemi informativi e statistici  
Ministero Infrastrutture e Trasporti  
[dg.ss-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.ss-div2@pec.mit.gov.it)

**Oggetto: Comune di Rosignano Marittimo (LI)/ ANCC.  
Ordinanza n. 410/2009 del 20.6.2009. Istanza ex  
art. 6 D.P.R. n. 495/1992.**

Scrivo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Isabella Cocolo, con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan.

Con ordinanza dirigenziale n. 410/2009 del 20.6.2009, il Comune di Rosignano Marittimo (LI) ha istituito un parcheggio riservato ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori in piazza delle 4 Repubbliche Marinare (docc. 1, 2).

Il provvedimento appare in contrasto con il codice della strada, il regolamento di esecuzione e di attuazione e le direttive ministeriali in materia di circolazione delle autocaravan.

Si ravvisa il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione in violazione dell'art. 5, co. 3 c.d.s. e, dunque, del generale principio *ex art. 3, legge n. 241/1990*. Rileva altresì quanto già espresso da codesto Ministero con nota prot. 380/2011.

Inoltre, l'ordinanza viola l'art. 185, co. 1 c.d.s. in base al quale *"I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*. La norma è stata oggetto di chiara interpretazione da parte del Ministero dei Trasporti con nota prot. 31543/2007.


Circa l'asserita esistenza di un parcheggio riservato alle autocaravan, tale circostanza costituisce un *favor* per tale categoria di autoveicolo e non può rappresentare una congrua motivazione per impedire, vietare o limitare la sosta delle autocaravan su altre zone del territorio in violazione del generale principio di non discriminazione sancito dall'art. 185, c.d.s.

Tanto premesso, richiamati gli articoli 5, 35 e 45 del codice della strada, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per mio tramite,

#### CHIEDE

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti previo accertamento dell'inosservanza delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, inviti il Comune di Rosignano Marittimo a revocare l'ordinanza n. 410/2009 del 20.6.2009 e rimuovere il segnale di parcheggio riservato alle autovetture, motocicli e ciclomotori presente nel parcheggio in piazza delle 4 Repubbliche Marinare.

Con osservanza.

  
Avv. Assunta Brunetti

In allegato:

1. ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009;
2. fotografia segnaletica istituita con ordinanza n. 410/2009.

**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Comune di Rosignano Marittimo (LI)/ ANCC. Ordinanza n. 410/2009 del 20.6.2009. Istanza ex art. 6 D.P.R. n. 495/1992.

**Data:** mercoledì 21 ottobre 2015 15:29:44 Ora Legale Europa Centrale

**Da:** [posta-certificata@sicurezzapostale.it](mailto:posta-certificata@sicurezzapostale.it)

**A:** [assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it](mailto:assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/10/2015 alle ore 16:29:44 (+0200)

il messaggio "Comune di Rosignano Marittimo (LI)/ ANCC. Ordinanza n. 410/2009 del 20.6.2009. Istanza ex art. 6 D.P.R. n. 495/1992."

proveniente da "[assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it](mailto:assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it)"

ed indirizzato a:

[dg.ss-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.ss-div2@pec.mit.gov.it) ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: [opec228.20151021162942.07680.08.1.211@sicurezzapostale.it](mailto:opec228.20151021162942.07680.08.1.211@sicurezzapostale.it)

**Oggetto:** CONSEGNA: Comune di Rosignano Marittimo (LI)/ ANCC. Ordinanza n. 410/2009 del 20.6.2009. Istanza ex art. 6 D.P.R. n. 495/1992.

**Data:** mercoledì 21 ottobre 2015 15:29:50 Ora Legale Europa Centrale

**Da:** [posta-certificata@telecompost.it](mailto:posta-certificata@telecompost.it)

**A:** [assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it](mailto:assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/10/2015 alle ore 16:29:50 (+0200) il messaggio

"Comune di Rosignano Marittimo (LI)/ ANCC. Ordinanza n. 410/2009 del 20.6.2009. Istanza ex art. 6 D.P.R. n. 495/1992." proveniente da "[assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it](mailto:assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it)"

ed indirizzato a: "[dg.ss-div2@pec.mit.gov.it](mailto:dg.ss-div2@pec.mit.gov.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [opec228.20151021162942.07680.08.1.211@sicurezzapostale.it](mailto:opec228.20151021162942.07680.08.1.211@sicurezzapostale.it)